

## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

### QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2020 promossa da:

A.T. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ....e dell'avv. ....((...)) VIALE....;, elettivamente domiciliato in ....presso il difensore avv. ....

ATTORE

contro

B.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...., elettivamente domiciliato in ...presso il difensore avv. ...

V.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...., elettivamente domiciliato in ...presso il difensore avv. ...

CONVENUTI

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il sig. A.T. ha citato in giudizio il sig. B.P. e la sig.ra V.P., rispettivamente padre e figlia, chiedendone la condanna in solido, ai sensi dell'art. art. 2041 c.c., al pagamento dell'indennizzo di Euro 51.038.30, per l'ingiustificato arricchimento che gli stessi avrebbero conseguito a seguito di versamenti effettuati dal sig. T. durante la convivenza con la sig.ra P.. L'attore ha allegato in sintesi: di aver intrattenuto "una solida relazione sentimentale con la convenuta V.P., figlia dei signori B.P. e M.G.U.", con la quale ha convissuto "per diverso tempo" in

un appartamento condotto in locazione, sito in M. Via E. C. n. 40; di avere deciso insieme alla compagna, nel 2012, di acquistare "in comunione convenzionale" il predetto immobile, ma - tuttavia - "al momento della richiesta del mutuo cointestato" la banca si era rifiutata di concederlo al sig. T. "in quanto carente dei requisiti richiesti a garanzia del rimborso, avendo egli avviato da poco la propria attività lavorativa"; di aver deciso insieme alla sig.ra P. "di procedere comunque all'acquisto

dell'immobile, che sarebbe stato però intestato solo alla signora V. per questioni di garanzia a rimborso del mutuo".

L'attore ha allegato che - a seguito della richiesta da parte della Banca di un ulteriore garante - il contratto di mutuo è stato stipulato oltre che dalla compagna anche dal di lei padre, sig. B.P. e che per tal motivo a quest'ultimo è stato intestato l'1% della piena proprietà dell'immobile acquistato ed alla sig.ra V.P. il rimanente 99%. Il sig. T. ha dedotto di aver versato - "pochi giorni prima della stipula dell'atto di compravendita e precisamente in data 25 gennaio 2012" - "a mezzo bonifico bancario al signor B.P. la somma di Euro 30.000,00 (All. n. 2)" quale parte della provvista necessaria all'acquisto "con l'ovvia intesa che in caso futura cessazione della convivenza, l'importo sarebbe stato restituito". L'attore ha aggiunto di avere successivamente versato l'ulteriore somma di Euro 5.000,00 "per spese afferenti all'immobile (cfr. sup. All. n. 2)". Il sig. T. ha allegato di aver continuato a convivere con la compagna nel predetto appartamento sino al mese di settembre 2015 "allorché i loro rapporti si incrinarono sino a interrompersi del tutto" e di avere cessato "da tale momento" di versare la quota del 50% della rata di ammortamento del mutuo che, sin dalla sua stipula, aveva provveduto a pagare mensilmente ("per totali Euro 16.038,00") "con provvista derivante dal conto corrente - nel frattempo acceso - cointestato con la signora V.P., sul quale confluivano i proventi del lavoro di entrambi (All. n.4)". Sulla base di tali premesse l'attore ha affermato che "non v'è dubbio che la dazione di danaro utilizzata dai sig.ri P. per l'acquisto dell'immobile, nelle proprie rispettive quote, nonché il versamento delle rate di mutuo da parte del signor T., nonché le ulteriori spese sostenute da quest'ultimo per l'immobile, abbiano determinato un ingiustificato arricchimento dei convenuti stessi ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., con correlativa diminuzione patrimoniale del sig. T." e conseguente diritto di quest'ultimo ad "essere indennizzato ai sensi di legge".

L'attore ha formulato quindi le seguenti conclusioni: "in via principale, nel merito: - accertare l'avvenuto indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. dei signori B.P. e V.P., per le motivazioni addotte in narrativa e, per l'effetto: - condannare i signori B.P. e V.P., in solido tra loro o nelle rispettive quote che risulteranno dovute in corso di causa, al pagamento in favore del signor A.T., della somma complessiva di Euro 51.038,00 - ovvero della somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa - a titolo di indennizzo dovutogli ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., oltre interessi legali della data dei singoli esborsi sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.V.A. e 4% CPA".

Si sono costituiti in giudizio il sig. B.P. e la sig.ra V.P. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per violazione del principio di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., nonché nel merito contestando la pretesa avversaria sia nell'an sia nel quantum.

I convenuti hanno replicato alle allegazioni dell'attore, deducendo che "dalla stessa narrativa avversaria emerge una impostazione in palese contraddizione con la domanda spiegata" in quanto dalle argomentazioni addotte dal signor T. "è evidente" che lo stesso "ha tentato, fallendo, di ottenere la restituzione di somme asseritamente (ma non senza contestazione) mutate al padre della allora convivente assumendo l'esistenza di un impegno da parte di questi alla restituzione"; gli stessi hanno allegato che - già prima del presente giudizio - "sulla stessa falsariga veniva diffidata ai convenuti la restituzione del predetto importo, con racc. 18.03.2019 a firma dei patron dell'attore (doc. 1), in quanto "concesso a mutuo". Al riguardo i sig.ri P. hanno contestato "recisamente la sussistenza di qualsiasi intesa circa le pretese restituzioni, anche alla luce della lunga convivenza tra l'attore e la

signora V. e dell'apporto pressoché totalizzante alle esigenze del nucleo da parte della stessa". Gli stessi hanno allegato che: la convivenza tra il sig. T. e la sig.ra P. è iniziata "nel dicembre 2008 proprio nell'appartamento di via C."; il contratto di locazione era stato stipulato "dalla sola odierna convenuta" (doc. 2 comparsa) e l'immobile è stato "acquistato successivamente grazie, tra l'altro, al versamento di Euro 85.000,00= da parte del di lei padre e contestuale sottoscrizione di un mutuo ipotecario di Euro. 130.000= (docc. 3-4-5)"; sin dall'abbandono del domicilio familiare da parte dell'attore, "avvenuto il 29.09.2015", la sig.ra P. ha sempre sostenuto "in via integrale" sia il canone di locazione sia le spese condominiali e le utenze domestiche, mentre, la "partecipazione al ménage familiare" da parte del sig. T. "sin dal suo esordio, era discontinua ed incerta" in ragione delle "lamentate difficoltà economiche". Tali circostanze, a dire dei convenuti, hanno costretto il sig. B.P. ad intervenire "con contributi significativi". I convenuti hanno, quindi, dedotto che in tale contesto "non meraviglia che i versamenti dell'attore costituissero un quid della gestione familiare, non ripetibile in quanto obbligazione naturale, in virtù della lunga convivenza" e che - se così non fosse - anche i convenuti avrebbero diritto "alla restituzione delle somme tutte versate in costanza di convivenza della coppia per le esigenze del nucleo". Per tale motivo hanno formulato in via subordinata domanda riconvenzionale di compensazione tra quanto "eventualmente dovuto" all'attore e "le somme dagli stessi sostenute nell'interesse del nucleo". Le parti convenute hanno così concluso: "in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso esperita, in violazione del principio di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e in ogni caso rigettare integralmente le domande attoree nei confronti dei convenuti, per le ragioni tutte di cui in narrativa, perchè infondate in fatto e in diritto. in via subordinata riconvenzionale: nella davvero non creduta ipotesi in cui il giudicante ravvisi un qualsivoglia vantaggio economico in capo ai signori P. ai danni del sig. T., compensare quanto in evento dovuto dai convenuti con le somme dagli stessi sostenute quali spese nell'interesse del nucleo, nella misura di Euro 40.000, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio. in via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini ex art. 183 vi c.p.c., anche alla luce delle istanze istruttorie avversarie".

Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa viene decisa sulla base degli atti e dei documenti.

1)- La domanda d'ingiustificato arricchimento formulata dall'attore va respinta.

Per giurisprudenza consolidata, incombe a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. provarne i fatti costitutivi, e cioè il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto (Cass. N. 1061/1963).

In particolare in materia di rapporti fra conviventi more uxorio - secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte, richiamati dalla stessa difesa dell'attore - l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale; è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal

rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 14732/2018; Cass. Civ. n. 11330/2009).

Nel caso in esame è pacifico che fra l'attore e la convenuta sia intercorso un rapporto di convivenza protratto per circa sette anni, dal 2008 al 2015, caratterizzato da connotati di stabilità e prospettive di durevolezza tanto che - come ha affermato lo stesso attore - nel 2012 i conviventi avevano deciso di acquistare "in comunione convenzionale" l'appartamento in cui già convivevano "da diverso tempo" e nel quale avevano inteso proseguire il proprio progetto di vita comune. La convivenza fra le parti quindi si è concretizzata in quegli anni in una unione di fatto, quale formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost., caratterizzata da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza (Cass. n. 1266/2016).

Nel presente giudizio era, quindi, onere del sig. T. dimostrare che i versamenti oggetto delle sue domande, effettuati durante la convivenza, si collocassero oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza del doveroso contributo al ménage familiare.

L'attore non ha assolto, invece, tale onere probatorio.

Il sig. T. ha evidenziato di aver effettuato esborsi in favore dei convenuti, tra il 2012 ed il 2015, per l'importo complessivo di Euro 51.038.30 (docc. 2-4 citazione) quale contributo per l'acquisto e le spese dell'immobile sito in M., via C. n. 40, nel quale - già dal 2008 - conviveva stabilmente con la sig.ra P.; tali esborsi a dire dell'attore - in considerazione della cessata convivenza con la compagna, intervenuta nel settembre 2015 - avrebbero determinato un ingiustificato arricchimento dei sig.ri P. ed una diminuzione del proprio patrimonio tanto da aver diritto, a titolo di indennizzo, alla restituzione della "somma complessivamente sborsata".

I convenuti hanno replicato alle allegazioni dell'attore, contestando la causale dei suddetti versamenti dedotta dal T. ed eccependo che detti esborsi - in considerazione della lunga convivenza intercorsa tra gli ex conviventi - sono riconducibili a doveri di solidarietà rientranti nell'adempimento delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e come tali non ripetibili.

A sostegno di ciò i convenuti hanno dedotto e documentato (docc. 2-10 comparsa e docc 11-12 memoria n. 2) - ed è comunque incontestato - che per l'intera convivenza, durata dal 2008 al 2015, la sig.ra P. ha contribuito in maniera "pressochè totalizzante" alle esigenze del nucleo familiare, facendosi interamente carico, per i primi 3 anni del canone di affitto (Euro 1.500,00 a trimestre) dell'immobile, successivamente acquistato, nonchè dei relativi costi (quali spese condominiali, bollette, etc.) che ha continuato altresì ad affrontare anche negli anni di convivenza successivi all'acquisto. Secondo quanto affermato dai convenuti, ciò sarebbe dipeso dal fatto che il sig. T. aveva partecipato al ménage familiare in modo discontinuo, tanto che spesso il sig. P. era dovuto intervenire con contributi significativi, ivi compreso l'anticipo di Euro 85.000,00 per l'acquisto dell'immobile in questione.

A fronte di tali specifiche contestazioni dei convenuti, supportate anche dai documenti prodotti, l'attore si è limitato ad asserire genericamente che gli esborsi da lui effettuati, di cui chiede la restituzione, non rientrano nell'ambito delle obbligazioni naturali, dal momento che le stesse devono "rispettare canoni di adeguatezza e proporzionalità".

In concreto il sig. T.N. ha allegato, e tanto meno provato, in merito ad esborsi ulteriori rispetto alla somma oggetto di causa, né ha dato prova della propria condizione patrimoniale nell'arco temporale della lunga convivenza (dal 2008 al 2015); l'attore ha prodotto, infatti, con la memoria n. 3 documentazione attestante la propria situazione reddituale limitata agli anni 2014 e 2015 (docc 5 e 6) e ha formulato un capitolo di prova testimoniale volta a confermare solo "che il sig. A.T., nel periodo settembre 2013 - settembre 2015, svolgeva la propria attività lavorativa presso la "U.U.U. Società Cooperativa".

Va considerato, inoltre, che l'appartamento di via C. ha costituito l'abitazione familiare dal 2008 al 2015, della quale ha usufruito anche il sig. T. nonostante il suo contributo alla gestione familiare-com'è pacifico in causa- fosse stato quasi nullo soprattutto nei primi tre anni di convivenza e, cessata la convivenza, l'obbligo di restituzione della restante somma mutuata continua a gravare soltanto sui convenuti.

Per tutto quanto rilevato si deve concludere che l'attore non ha dimostrato ex art. 2041 c.c. che- rispetto ad una convivenza more uxorio durata sette anni- il versamento della somma complessiva di Euro 51.038.30 costituisca un esborso privo di causa, ossia non giustificato dal mero adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza.

Ne consegue il rigetto della connessa domanda del sig. T. di condanna dei convenuti alla restituzione della somma, statuizione questa che assorbe l'interesse dei convenuti alla pronuncia sulla domanda subordinata riconvenzionale.

2)- Le spese processuali sono liquidate in dispositivo, in favore dei convenuti, in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V Sez. Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, respinta ogni contraria istanza, così provvede:

I- respinge le domande proposte dal sig. A.T. nei confronti del sig. B.P. e della sig.ra V.P.;

II- condanna l'attore a pagare ai convenuti le spese processuali che liquida complessivamente in Euro 7.254,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre CPA ed IVA se dovuta.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 10 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 novembre 2022.